



Procura Generale della Repubblica

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO


Sezione V^a Affari Penali

N. 30 / 2009 - Reg. Ric. P.G.

N. 2663 / 05 - Reg. Gen.

N. 2300 / 08 - Sent.

Atto di impugnazione depositato nella Segreteria di questa Procura Generale in data 27-10-2009 e trasmesso alla Cancelleria della Corte di Appello di Palermo - 4^a Sez. Penale in data 28-10-2009 con pandetta di sezione - ~~non presentata~~.



IL CANCELLIERE

Rosalia Casetta

Rosalia Casetta

*Copia da consegnare
al Signor CANACE
Preside, via
CA 29/x/09*

IL CANCELLIERE C1
Margherita

N. 30/09 Reg. Ric.

N. 2663/05 R.G. C. App. PA

N. 2300/08 R.S.

CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE QUARTA PENALE

Depositato in Cancelleria

oggi 28/10/09

IL CANCELLIERE/03

Gabriele Tentis



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la Corte d'Appello di Palermo

Alla Corte di Appello

Sezione IV penale

Il sottoscritto sostituto procuratore generale dichiara di proporre


RICORSO

Avverso la sentenza in data 17/07/2008 con cui la Corte di Appello di Palermo, sezione IV penale, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 15/11/2004 con cui Canale Carmelo, Casciolo Gaspare e Pandolfo Giuseppe erano stati assolti dai delitti loro rispettivamente ascritti per insussistenza del fatto, per i seguenti

MOTIVI

Manifesta illogicità e parziale carenza di motivazione.

La Corte di Appello, pur affermando di disattendere l'ipotesi privilegiata dal Tribunale, secondo la quale gli elementi acquisiti sul conto dell'imputato Canale Carmelo erano riconducibili ad un chiacchericcio diffuso nell'ambiente mafioso, ha confermato la pronuncia impugnata, avendo ritenuto che le dichiarazioni accusatorie dei molti collaboratori di giustizia esaminati nel presente procedimento, ancorchè per lo più attendibili sotto il profilo soggettivo, non risultano assistite da un adeguato tasso di credibilità intrinseca e comunque restano sformite, nella totalità, di riscontri estrinseci individualizzanti.



Siffatta conclusione appare tuttavia viziata, sul piano logico, con riguardo alle analisi che hanno escluso l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni effettivamente valorizzate ai fini accusatori e, frutto di un equivoco di fondo, relativamente alla ritenuta carenza di dati esteriori idonei ad assurgere al livello di riscontro.

Muovendo dalle valutazioni svolte con riferimento alle informazioni offerte dai collaboratori in ordine al periodo di permanenza di Canale presso la compagnia dei carabinieri di Partinico, va innanzi tutto rilevata l'incongruità delle ragioni addotte in sentenza a sostegno del giudizio di inattendibilità intrinseca di quelle promananti da Angelo Patti.

In linea di principio va infatti osservato che la posizione apicale del Patti nella consorteria mafiosa non avrebbe potuto essere considerata un dato tale da rendere esigibili più dettagliate conoscenze delle condotte con cui si era manifestata la riferita disponibilità dell'imputato nei confronti della cosca di Partinico, con conseguente svilimento della portata di quanto rappresentato, sol che la Corte avesse considerato che la risalenza del periodo di servizio di costui a Partinico, cessato nel '79, rispetto alla scalata del collaboratore ai vertici di Cosa Nostra e la sua estraneità a quella cosca rendevano perfettamente plausibile la portata delle informazioni esternate ed altrettanto ragionevole l'assenza di cognizioni dirette.

Al di là di questa inadeguata premessa, la Corte è incorsa in evidente errore laddove ha svalutato la specificità dell'informazione in merito al c.d. servizio di staffetta più volte svolto da Canale in favore dei sofisticatori di vino e di cui Patti ha riferito per averlo appreso da Geraci Antonio, argomentandone la sostanziale inverosimiglianza per via del senso attribuito al termine adoperato dal collaboratore per descrivere le prestazioni dell'imputato.

Considerato infatti che uno dei principali significati di detto termine va ricondotto proprio all'impiego esplorativo di un mezzo motorizzato al fine di assicurare l'assenza di pericoli sul percorso da effettuare, ossia ad un impiego perfettamente confacente



all'esigenza dei sofisticatori di scongiurare eventuali controlli sugli automezzi coinvolti nella sofisticazione, è palese l'errore insito nell'aver attribuito al termine adoperato dal collaboratore il significato di scorta di accompagnamento in favore degli automezzi in questione e nell'averne dedotto la clamorosa incongruenza rispetto allo scopo e quindi la connotazione paradossale e fantastica del narrato, peraltro estendendola alle propalazioni di identico tenore rese dal collaboratore Siino Angelo.

Di quest'ultimo collaboratore è stata poi ritenuta persino l'inaffidabilità soggettiva per la tendenza a millantare rapporti con i rappresentanti delle istituzioni desunta da condotte anteriori alla collaborazione, senza considerare che una pregressa enfattizzazione di siffatti rapporti, come qualsiasi altro comportamento anteriore all'inizio della collaborazione non può essere considerata né consonante, né dissonante rispetto al disinteresse che deve caratterizzare l'aspetto soggettivo ed intrinseco della collaborazione e che, sembra logico, deve essere piuttosto valutato alla stregua dei comportamenti e delle dichiarazioni successive.

Analogamente non condivisibile si profila la valutazione sulla soggettività del Siino, laddove viene ancorata alla discrasia tra la genericità delle descrizioni dei favori resi ai sofisticatori vinicoli e l'elevato livello di conoscenza che costui avrebbe dovuto avere sull'argomento per aver sposato la figlia di un industriale vinicolo, valutazione che poggia sull'implicito coinvolgimento di quest'ultimo, neppure ipotizzato, nel fenomeno della sofisticazione o per lo meno sulla conoscenza delle metodiche utilizzate dai sofisticatori per scongiurare il sequestro dei prodotti adulterati.

Né peraltro l'inaffidabilità, questa volta intrinseca, del narrato di Siino può dirsi fondatamente argomentata attraverso il rilievo che il trasferimento di Canale da Partinico venne determinato da talune intimidazioni da parte dei sofisticatori e non già perché sospettato di collusioni con costoro, come invece riferito dal collaboratore, giacché la Corte stessa, pur senza fare l'opportuna chiarezza sul punto, mostra di voler prescindere da tale rilievo, evidentemente non considerando accertata con sicurezza



l'effettiva ragione del trasferimento, come d'altronde è ragionevole attesa la rilevata difformità delle indicazioni al riguardo.

Sostanzialmente immotivato ed in parte contraddittorio si profila poi il giudizio di inattendibilità intrinseca nei riguardi di quanto riferito, sempre in rapporto al periodo di servizio in Partinico, da Sinacori Vincenzo.

Premesso che non Patti, indicato per evidente errore dell'estensore della sentenza, ma solo il predetto Sinacori intervenne nell'episodio dell'incontro tra Canale ed Agate Giovambattista presso lo studio dell'odontotecnico Genco, come può agevolmente desumersi anche dagli ulteriori passaggi della sentenza che, nel commentare lo scopo dell'incontro, fanno esclusivo riferimento al dictum di quest'ultimo (pag. 62), la Corte ha concordato con le perplessità del Tribunale in merito al racconto di Sinacori, senza tuttavia spiegarne le ragioni.

Infatti, non appare sufficiente assumere che il collaboratore è apparso restio a fornire indicazioni precise, né tantomeno stigmatizzare che fosse concentrato in modo sospetto nel ricordo di un affettuoso commiato tra i due personaggi accompagnato dalla rassicurazione di Canale circa la sua notoria disponibilità verso la "famiglia" marsalese, senza indicare gli elementi di fatto che hanno indotto la Corte a ritenere che il Sinacori fosse reticente e compiacente verso l'organo dell'accusa.

Al contrario sembra irragionevole che il particolare della stretta di mano del Canale nell'accomiatarsi dall'Agate e della contestuale rassicurazione circa la sua disponibilità, vengano considerati elementi la cui rievocazione da parte del collaboratore non può che essere letta nell'ottica dell'intento di costui di accreditarsi agli occhi del P.M., laddove poco prima la stessa Corte ha rilevato che Patti (rectius Sinacori) aveva assistito alla parte finale dell'incontro e che tanto rende logicamente plausibile che riferisse proprio di quanto accaduto al momento del commiato e del pari plausibile che non potesse diffondersi su altri particolari di un incontro al cui svolgimento non era intervenuto.



Né la Corte ha spiegato quali siano state le incertezze e le marcate inverosimiglianze del narrato che sarebbero incompatibili con l'elevata caratura mafiosa del collaboratore e tali, dunque, da travolgerne la credibilità.

Neppure appare logico il giudizio di incongruità espresso con riguardo alla riferita presenza del Patti (rectius Sinacori) ad un incontro che, per il livello istituzionale del Canale, avrebbe dovuto rimanere riservato, atteso che, essendo stata circoscritta al commiato tra i due personaggi (per aver svolto funzioni di autista dell'Agate, come chiarito dal medesimo collaboratore), l'esigenza di riservatezza risulta essere stata salvaguardata adeguatamente.

Contraddittorio è infine che il racconto del Sinacori sia stato considerato sospetto a cagione dell'accentuata specificità, poche righe dopo aver dubitato delle parole del collaboratore proprio per l'eccessiva genericità dell'intera trama dello stesso.

Può ipotizzarsi che la Corte abbia inteso stigmatizzare la maggior precisione del narrato relativamente alla fase del commiato, rispetto alle altre, ma in tal caso il percorso argomentativo dovrebbe considerarsi particolarmente contraddittorio, atteso che quello era il solo resoconto che il collaboratore poteva fare per scienza personale in merito all'incontro in parola e che la relativa precisione non può assurgere a ragione di discredito.

Va poi osservato che è probabile che la confusione tra i nomi del Patti e del Sinacori sia derivata dal collegamento comunque operato dalla Corte tra le dichiarazioni del primo (che non aveva partecipato all'incontro in questione e nulla ne ha mai riferito) a quelle del secondo, in quanto quest'ultimo, riferendo delle assicurazioni fatte da Canale all'Agate nel contesto del commentato incontro, ne ha precisato l'esplicito riferimento proprio alla disponibilità manifestata ai tempi del servizio a Partinico, dato che era stato valorizzato con l'appello del PM per evidenziarne la convergenza con le dichiarazioni di Patti in merito alle condotte di cui gli aveva riferito Geraci.



Solo che le dichiarazioni dei due collaboratori sono state evidentemente sovrapposte e confuse nell'analisi svolta in sentenza, attribuendo anche al Patti quanto riferito invece dal solo Sinacori ed omettendo di rilevare il dato essenziale ai fini della comparazione tra le narrazioni dei due collaboratori, rappresentato dalla circostanza che la disponibilità esternata da Canale era stata da costui enfatizzata proprio facendola risalire al periodo partinicese.

Per tale ragione si fa espresso richiamo alle dichiarazioni rese da Sinacori Vincenzo sul punto in esame e di cui si allega copia.


Sul periodo di servizio prestato a Partinico hanno riferito anche i collaboratori Di Carlo Francesco e Brusca Giovanni, la cui attendibilità soggettiva è rimasta fuori discussione.

Il primo ha dichiarato che, sul finire degli anni 70, NANIA Filippo di Partinico gli aveva detto di avere buoni rapporti con l'allora brigadiere Canale che era disponibile a fornire informazioni, cosa di estrema utilità per la famiglia, posto che, mentre il comandante della compagnia mutava spesso, quella del brigadiere era invece una presenza costante.

Lo stesso ha aggiunto che dopo il trasferimento di Canale a Marsala, aveva saputo dai fratelli Andrea e Giulio che costui rimaneva sempre a disposizione, tanto che anche a Marsala, dove Giulio aveva degli interessi, erano coperti.

Tuttavia la Corte ha ritenuto l'inconducenza di tali indicazioni perché generiche e che l'unica specificazione, relativa alla possibilità di evitare, tramite Canale, l'invio di sodali al confine risulta smentita dal fatto che il Nania, proprio quando riferiva di Canale, era appena tornato dal confino.

Si tratta di conclusione ingiustificata, giacché, non risultando quando Nania vi era stato inviato, non può dedursene alcunché di sfavorevole alla credibilità del narrato, tanto meno per destituire di rilievo il contributo conoscitivo di un collaboratore credibile come Di Carlo che, in assoluta assenza di motivi di rancore verso Canale, ha riferito quanto appreso da una fonte altrettanto scevra da motivi di rancore e di averne avuto conferma, per il tempo successivo, dai propri fratelli ed in particolare da Di Carlo Giulio che, a sua



volta, non aveva alcun motivo di informarlo mendacemente che i suoi interessi a Marsala erano protetti da Canale.

Tutto ciò considerato in merito all'analisi circa la credibilità soggettiva dei sopra indicati collaboratori e quella intrinseca delle loro narrazioni, che, si ripete, appare esclusa in modo contraddittorio ed illogico, va da sé l'inadeguatezza della valutazione della Corte circa l'inidoneità di tali contributi a riscontrarsi reciprocamente.

E' vero che parte di essi derivano da conoscenze acquisite de relato, ma tanto non rappresentando ex se ostacolo alla formazione della prova, l'eventuale inidoneità sotto questo peculiare profilo avrebbe dovuto essere specificamente affrontata e così non è stato.

Absolutamente non condivisibile appare d'altronde il giudizio sui contenuti generici degli apporti conoscitivi di cui si è detto: tanto Brusca, che Patti e Siino hanno riferito di una disponibilità verso la "famiglia" di Partinico, concretizzatasi nella specifica, concreta condotta di assistenza offerta ai sofisticatori attraverso la preventiva perlustrazione dei percorsi che questi avrebbero dovuto effettuare coi loro automezzi al fine di segnalare l'eventuale presenza di forze dell'ordine, mentre Di Carlo e Sinacori hanno confermato il dato della disponibilità, plausibilmente modulata su più versanti, riferendo il primo che si era estrinsecata nell'evitare che soggetti sospettati di far parte della cosa venissero mandati al confino ed, il secondo, di aver personalmente assistito all'esplicita rivendicazione della risalente disponibilità da parte del Canale.

Con riguardo al servizio prestato da Canale presso la Compagnia di Marsala, la Corte ha valutato le dichiarazioni rese da una pluralità di collaboratori di giustizia, parte dei quali già inseriti in posizione apicale nelle cosche gravitanti in quell'area.

Tralasciando i rilievi svolti in ordine a quelle provenienti da soggetti non intranei all'associazione mafiosa e neppure ad essa vicini e che, come prevedibile, non avevano offerto elementi significativi ai fini della decisione, va osservato che del negativo giudizio sulle informazioni offerte da Brusca Giovanni la Corte non ha dato spiegazione




oggettivamente appagante, essendosi soffermata prevalentemente sull'incompatibilità temporale dell'epoca in cui Messina Denaro Matteo aveva confidato al predetto dei consistenti esborsi di denaro in favore di Canale, con quella della costruzione di una villa alla quale il Messina Denaro riconduceva il vero scopo delle esose richieste che costui avanzava col pretesto di dover fronteggiare le spese per una figlia malata.

Invero, quello esternato dal capomafia e riferito dal Brusca era in definitiva un mero sospetto, che avrebbe potuto non essere effettivamente fondato senza che ciò valga ad inficiare l'attendibilità intrinseca del narrato o quella soggettiva della fonte di riferimento, la cui opinione circa l'impiego delle somme elargite poteva trovare ragionevole fondamento nella circostanza che la costruzione di corpi aggiunti della villa sicuramente si protrasse effettivamente fino all'insorgenza della malattia della figlia dell'imputato, non risultandone la presenza nelle rilevazioni aerofotogrammetriche dell'86.

In altri termini il sospetto del Messina Denaro non offre logicamente lo spunto per desumere un'animosità che ne svaluta la credibilità come sembra abbia ritenuto la Corte, così come non ne offre spunto la stizza contestualmente esternata dal predetto per il denaro sborsato, giacché bilanciata dall'esplicito riconoscimento dell'efficacia delle prestazioni di Canale.

Quanto poi alla ritenuta genericità del contributo conoscitivo, la valutazione appare contraddetta dalla evidente specificità dell'informazione veicolata dal Messina Denaro che, secondo quanto riferito da Brusca, gli aveva confidato che Canale, in quel particolare momento, gli passava i verbali dei pentiti Calcara e Spatola, essendo in grado di farlo perché li batteva a macchina o era comunque presente al loro esame, in quanto braccio destro del Procuratore Borsellino e non può che considerarsi irragionevole svalutare la portata di siffatta informazione sol perché Brusca non è stato in grado di riferire anche delle operazioni di polizia di cui la conoscenza dei verbali avrebbe pregiudicato l'effetto.



Palesamente contraddittoria è infine la conclusione della sostanziale impossibilità da parte dell'imputato di conseguire informazioni da veicolare ai mafiosi, avendo la Corte dato atto immediatamente prima dell'effettiva presenza di Canale agli interrogatori ed agli atti riguardanti lo Spatola e, sia pure in modo marginale, a quelli riguardanti il Calcara, con quanto ne consegue circa la sicura acquisizione di dati di interesse per i mafiosi del marsalese.

Anche il collaboratore Milazzo Francesco ha riferito delle continue richieste di denaro avanzate dal Canale, precisando di aver percepito in proposito lo sfogo cui si era lasciato andare Messina Francesco che se ne lamentava vivacemente.

Al riguardo la Corte è incorsa nell'errore di ritenere che il collaboratore non avrebbe individuato in Canale il maresciallo della cui avidità si lamentava Messina Francesco, laddove lo stesso ha precisato, senza possibilità di equivoci, di aver sentito il Messina pronunciare il nome di Canale parlando con esasperazione delle sue continue richieste di denaro, come emerge dalla parte del verbale delle sue dichiarazioni che si allega in copia.

Tanto è certamente da puntualizzare ai fini della conduenza e nella prospettiva della confutazione del ricorrente rilievo dell'insussistenza di riscontri estrinseci.

Con riguardo alle dichiarazioni di Sinacori Vincenzo, si palesa parimenti contraddittoria la svalutazione dell'attendibilità soggettiva in rapporto ad una pretesa inimicizia nei confronti del Canale che avrebbe dovuto essere esclusa dopo che la Corte aveva dato atto (pag. 58 della sentenza) della circostanza che il Sinacori non serbava ricordo della partecipazione di Canale all'operazione che aveva portato al suo primo arresto ed, addirittura, che forse ignorava il coinvolgimento dello stesso in quell'operazione.

Tale è infatti il solo significato deducibile dalla puntualizzazione svolta al riguardo.

Relativamente al collaboratore Bono Pietro, premesso che la credibilità soggettiva di costui non è travolta dall'eventuale carenza di disinteresse all'accusa, come d'altronde sembra ritenere anche la Corte che si è ampiamente inoltrata nell'esame delle sue



dichiarazioni, va osservato che la ritenuta stranezza della circostanza che vari associati mafiosi lo avessero informato della disponibilità di Canale poggia sul pregiudizio, non confortato da alcun dato, che una simile informazione non potesse essere data a coloro che, come Bono, non erano intranei, ma solo vicini alla cosca e va altresì osservato che neppure la smentita proveniente da Intorcia Nino in merito ai commenti esternati sul conto di Canale ha valore determinante, essendo ragionevolmente ipotizzabile l'interesse di costui a non chiarire le sue cognizioni sulla disponibilità dell'imputato.

Quanto all'epoca del riferito incontro tra Bono e Canale, non può che ribadirsi che è palese l'errore del propalante nel riportarlo in un tempo compreso tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, ossia quando Canale non prestava ancora servizio nell'Arma, posto che, non solo l'incontro è stato collocato dal Bono nel tempo in cui la Procura di Marsala era retta dal dr. Coci (ossia nel decennio compreso tra il 1975 ed il 1985), ma è stato altresì ancorato alla pendenza di un procedimento a carico del collaboratore che, come rilevato dalla Corte medesima, venne instaurato intorno al 1974-75, con la conseguenza che l'occasionale incontro, determinato dall'esigenza di Bono di recarsi alla Procura di Marsala per via del procedimento che lo riguardava non può che essersi verificato successivamente e quindi credibilmente quando già Canale prestava colà servizio, perché trasferitovi nel '79.

Proprio la capacità del collaboratore di agganciare il proprio narrato a circostanze suscettibili di precise datazioni rende ingiustificata la conclusione secondo la quale l'errore nel collocare il riferito incontro alla fine degli anni 60 sarebbe talmente grave da inficiarne l'attendibilità intrinseca.

Quanto alle ulteriori valutazioni della Corte in merito al profilo in esame, va osservato che la Corte non ha spiegato perché Messina Nicola, dal quale Bono ha riferito di aver potuto avere conferma della retata di cui era stato avvisato mentre si trovava a Desenzano, apprendendo al contempo che era stata trasmessa da Canale, debba considerarsi fonte di "quarta mano", laddove, come rilevato in sentenza era stata indicata



da Bono come quella originaria, peraltro in sintonia con le dichiarazioni rese da Sinacori che ha indicato il predetto Messina come il soggetto incaricato di diramare le informazioni sulle operazioni di polizia nell'area di interesse.

Va infine obiettato che il giudizio di inaffidabilità delle dichiarazioni di Bono, in ordine alla circostanza che proprio la notizia dei provvedimenti restrittivi veicolata da Canale aveva portato Messina Francesco ad iniziare la lunga latitanza, non può validamente fondarsi sulla circostanza che la mancata annotazione, da parte del maresciallo Sciarratta e del dr. Misiti della squadra mobile di Trapani, dei rispettivi incontri col Messina a ridosso dell'emissione del provvedimento nei confronti del Messina rende inverosimili tali incontri.

Costoro hanno infatti deposto sul punto riferendo, il primo, di aver visto il Messina mentre circolava per Castelvetro due o tre giorni prima dell'emissione dell'ordinanza custodiale ed, il secondo, che, nell'anno '88 od '89, lo stesso si era addirittura presentato al commissariato di Castelvetro, in tal modo smentendo, in termini che non possono essere sbrigativamente definiti mendaci, la risalenza della sua irreperibilità o quanto meno offrendo elementi univocamente significativi del fatto che, solo a ridosso di detta ordinanza, come sostanzialmente asserito da Bono, il Messina adottò quelle radicali cautele che avrebbero definitivamente impedito l'esecuzione della medesima.

Con riguardo al collaboratore Cascio Antonio, la Corte ha ritenuto l'inattendibilità delle sue dichiarazioni per via della genericità, laddove l'aver costui riferito di aver approfittato di un incontro col capomafia Messina Francesco per chiedergli conferma della disponibilità di Canale verso la cosca e di aver così appreso che era proprio il Messina a relazionarsi con lui, rappresenta un dato tutt'altro che vago perché vale ad individuare l'elemento di collegamento dell'imputato con la Cosa Nostra marsalese.

In proposito va soltanto puntualizzato che appaiono disancorate dalle conoscenze ormai ampiamente acquisite sulle modalità espressive dei consociati, nonché dalle risultanze di questo procedimento, la ritenuta equivocità della frase pronunciata dal Messina nella



circostanza e l'ipotesi che questi potesse avere con Canale un dialogo estraneo agli interessi dell'associazione.

L'espressione usata da Messina, riferita ad un uomo delle istituzioni ed in risposta alla specifica domanda del Cascio, non può essere intesa che come significativa della disponibilità di costui verso Cosa Nostra: "ci parru io personalmente" nel gergo mafioso ed in quel contesto non poteva che valere a confermare la possibilità diretta, da parte del capomafia, di far affidamento su Canale.

Quanto alle dichiarazioni accusatorie di Patti Antonio, la Corte, pur confermando il giudizio di inattendibilità già formulato dal Tribunale, lo ha in un primo momento circoscritto al profilo estrinseco, escludendo che le condizioni di incultura e lo status di invalido civile inferiore alla soglia di legge, valorizzati dal primo collegio, valgano a condizionare negativamente la credibilità soggettiva del collaboratore, già positivamente valutata in una pluralità di processi, sì da concludere per la sola necessità di un più penetrante rigore nell'esame delle sue dichiarazioni (pagg. 52,53 della sentenza)

Al riguardo va però osservato che, non soltanto è rimasta oscura la ragione di siffatta esigenza, ma che è sicuramente contraddittoria la puntualizzazione con la quale successivamente, nell'accingersi ad esaminare le narrazioni del Patti relativamente al servizio prestato dal Canale a Marsala, la Corte ha viceversa espresso riserve sull'attendibilità intrinseca delle stesse (pag.90), per di più senza darne specifica spiegazione, come sarebbe stato necessario, dato che quelle manifestate nella prima parte della sentenza riguardavano in termini assolutamente peculiari le dichiarazioni relative al servizio di "staffetta" svolto dall'imputato a favore dei sofisticatori di vino di Partinico.

Ciò premesso, relativamente alle propalazioni del collaboratore in questione, va confutata la validità dell'analisi svolta in merito a quanto da questi riferito circa il "depistaggio" delle indagini svolte in ordine all'omicidio di Ferrara Giuseppe avvenuto in Marsala il 20 ottobre 1986.



In proposito va innanzi tutto osservato che Patti ha dichiarato di aver appreso, mentre era detenuto per quell'omicidio insieme a numerosi sodali, che il capofamiglia D'Amico Gaetano faceva pressioni su Canale perché depistasse le indagini e di aver poi ritenuto, nel constatare al dibattimento che Canale aveva privilegiato la c.d. pista Rallo, contrastante con quella, che egli sapeva corretta, seguita dalla polizia, che tanto fosse frutto dell'adesione di Canale alle richieste del D'Amico.

La Corte ha tuttavia opinato che Canale, col dare credito a Pace Giuseppe, soggetto contiguo alla cosca mafiosa che il giorno successivo all'omicidio aveva riferito ai CC. circostanze suscettibili di contrastare il filone investigativo seguito nell'immediato dalla polizia, poteva essere semplicemente incorso in una marchiana cecità investigativa ed ha quindi sostanzialmente concluso che quanto ritenuto da Patti circa il deliberato depistaggio da parte di Canale costituisca una mera convinzione soggettiva.

Così risulta tuttavia inspiegabilmente trascurato il dato essenziale delle dichiarazioni di Patti, sicuramente rappresentato dalla circostanza di aver appreso delle manovre volte a coinvolgere Canale nello sviamento delle indagini e che tanto implica che ancora una volta i mafiosi facevano riferimento all'imputato per conseguire i loro scopi.

Ne deriva che, anche volendo ammettere per ipotesi che si trattasse di un riferimento arbitrario, scaturito dalla diffusa diceria della disponibilità di Canale, non c'è dubbio che l'avvenuto arresto di quasi tutti gli uomini della cosca marsalese rappresentava un fortissimo movente per rivolgersi a Canale.

E' infatti sicuramente da escludere che i capimafia di Partinico e del trapanese, da Geraci a Messina Francesco, da Messina Denaro Matteo a Casciolo, da Agate Mariano a D'Amico Vincenzo che, secondo i resoconti di tutti i collaboratori esaminati, parlavano della disponibilità di Canale, lo facessero e rassicurassero i propri uomini sulla copertura offerta da costui, reputandola in realtà una fandonia.

E' allora persino ovvio che in una vicenda di sommo rilievo come quella dell'omicidio Ferrara, non v'era ragione che D'Amico Vincenzo, dopo aver spedito Pace dai



carabinieri per depistare le indagini, trascurasse l'aiuto che poteva venirgli da un uomo come Canale la cui disponibilità era sapere comune in Cosa Nostra.

Che lo fece è per l'appunto quanto attendibilmente ha riferito Patti.

E' altrettanto ovvio che, se quella della disponibilità di Canale fosse stata solo un'infondata diceria, sarebbe stato evidente in questa circostanza, innanzi tutto per i mafiosi che su di lui contavano e che non avrebbero potuto assicurare i sodali detenuti sul fatto che sarebbero usciti indenni dal processo, come riferito da Patti.

Ma, per di più, in tal caso, l'imputato avrebbe dovuto riferire quanto meno di essere stato oggetto di un tentativo di corruzione o comunque di un contatto anomalo e, viceversa. Non ha mai rivendicato di averlo fatto.

Sembra dunque che quanto ritenuto da Patti, nel verificare che Canale aveva effettivamente coltivato la pista fuorviante offerta da Pace, sia assistito da una logica stringente e che la vicenda dell'omicidio Ferrara smentisca definitivamente che quella della disponibilità dell'imputato verso Cosa Nostra fosse solo una sorta di leggenda.

Per completezza va poi osservato che la sentenza che si impugna è stata estremamente laconica nell'imputare il ribaltamento del verdetto di primo grado all'apporto del teste Barresi e, quindi, all'attività di Canale che lo avrebbe ascoltato, non avendo neanche accennato al contributo offerto dal teste ed alla connessione dello stesso con le successive dichiarazioni dello Spatola.

Soprattutto è stato omesso che la deposizione di Barresi, avendo consentito di individuare quella vespa blu che era stata trovata nel garage di Impiccichè, avrebbe offerto riscontro alle accuse che Marino e Spatola avrebbero formulato in appello nei confronti di Patti (il killer a bordo della vespa blu) e D'Amico, sì da aver acquisito rilievo solo ed in conseguenza delle propalazioni accusatorie dei nuovi collaboratori, non prevedibili quando erano in corso le indagini, con quanto ne consegue circa il falso problema della conciliabilità del depistaggio attribuito al Canale con la circostanza di




aver, lo stesso, assunto dal Barresi le informazioni che si sarebbero rivelate preziose solo per effetto di una allora imprevedibile collaborazione.

Con riguardo poi alle dichiarazioni di Siino Angelo, va rievocato che, così come riportato in sentenza, il collaboratore ha riferito di aver appreso, attraverso il resoconto che l'imprenditore Lombardino Paolo ne aveva fatto, in sua presenza, a Messina Francesco (mastro Ciccio), che, dopo che esso Siino si era aggiudicato i lavori di costruzione dello stadio di Mazara ceduti in subappalto al Lombardino, quest'ultimo si era recato da Canale, che lo aveva trattato con modi assai bruschi, contestandogli il subappalto per i lavori dello stadio di Mazara e lamentandosi che negli ultimi tempi non si era fatto vedere. Mastro Ciccio aveva allora osservato che Lombardino aveva sbagliato a recarsi personalmente dal Canale col quale avrebbe parlato, perché con lui aveva un altro tipo di rapporto.

La Corte ha ritenuto oscura la ragione per cui Canale era stato brusco con Lombardino, senza dare tuttavia congrua spiegazione di siffatta valutazione, né della ritenuta genericità ed enigmaticità della frase adoperata dal Siino e riportata in sentenza e dalla quale appare invece agevole arguire che Siino ha adeguatamente precisato che il contrasto tra Canale e Lombardino era nato dal fatto che, pur trovandosi, quest'ultimo, in condizioni dissestate, doveva contrastare col primo che pretendeva sempre soldi.

D'altronde anche la stizza di Canale è stata adeguatamente spiegata puntualizzando che avendo costui appreso dell'aggiudicazione da parte di Siino della gara di appalto di Mazara e del subappalto in favore di Lombardino, non credeva alle difficoltà economiche opposte dallo stesso e per questo l'aveva duramente ripreso per non essersi più fatto vedere ossia, come sembra inequivocabile nel contesto di quel colloquio, di non avergli più corrisposto alcuna somma di denaro.

Quanto alla vicenda del rapporto mafia-appalti, Siino ha riferito che fu Lombardo ad offrirgliene copia per 50 milioni, senza che egli l'accettasse perché, dopo il primo



contatto col predetto maresciallo, aveva avuto modo di leggere il rapporto grazie all'onorevole Lima.


La Corte ne ha dedotto che Canale era rimasto estraneo alla vicenda.

Senonchè non sembra che le risultanze cui è fatto riferimento in sentenza valgano a giustificare siffatta conclusione.

Considerando le confidenze fatte da Pino Lipari a Sinacori in occasione del loro incontro a Roma circa l'imminente adozione di provvedimenti cautelari che avrebbero riguardato anche Siino e collegandole all'incarico di far avere un grosso regalo a Canale che, pochi giorni dopo lo stesso Lipari diede a Messina Francesco, per conto dei palermitani ed in rapporto a questioni concernenti gli appalti (come riferito da Sinacori), si coglie che le propalazioni di Siino e quelle di Sinacori delineano, dai rispettivi punti di vista, la medesima situazione in progress. Tanto più, se si collegano all'incontro svoltosi nella villa di Lombardino Paolo tra Sinacori, Lipari, Messina Francesco e Siino, di cui ha parlato quest'ultimo, riferendo che nel momento in cui si parlava dei suoi problemi, Lipari e Lombardino si allontanarono per recarsi da Canale (come confidatogli da Messina Francesco) ed, ancora, se si collegano al fatto che la settimana seguente Lipari convocò Siino per fargli vedere una serie di appunti relativi ad investigazioni nei loro riguardi, fattegli avere da un maresciallo che il Lipari qualificò migliore di quello che favoriva Siino.

Poiché quest'ultimo maresciallo era Lombardo, come risulta dalle dichiarazioni di Siino, è evidente che le dichiarazioni dei due collaboratori si incrociano nel delineare una vicenda in cui sia Lombardo, sia Canale erano attivi nel fornire informazioni sullo stato delle indagini relative al connubio mafia-appalti.

Solo così può spiegarsi, alla fine di marzo del 91, il grosso regalo dei palermitani a Canale, per fatti connessi agli appalti, di cui ha riferito Sinacori, così come può spiegarsi il simultaneo possesso di copia del rapporto da parte del maresciallo Lombardo che, al



contrario di Canale, non ne poteva avere la disponibilità, copia che sarebbe servita per ricavarne ulteriori vantaggi offrendola a Siino, di cui Lombardo era il referente.

Di certo, tra l'offerta del rapporto da parte di Lombardo e la visione consentita al Siino da Lima si erano inserito l'incontro nella villa di Lombardino (che Siino colloca nella primavera del 91) e la contestuale ricerca di contatto con Canale da parte di Lipari e Lombardino, nonché il successivo colloquio tra Siino e Lipari in merito agli appunti investigativi che questi si vantava di aver ricevuto da un "maresciallo migliore di quello di Siino". Ovvio infatti che in tali circostanze, né Siino, né Lipari dovevano ancora aver avuto modo di compulsare il rapporto, giacché sarebbe stato altrimenti superfluo sia che Lombardino e Lipari cercassero informazioni da Canale, sia che Lipari si vantasse degli appunti fornitigli dal "suo maresciallo".

Qualcosa di nuovo e di importante doveva essere accaduta di lì a poco, dato che i palermitani assunsero l'iniziativa di fare il grosso regalo a Canale (di cui ha riferito Sinacori) circa una settimana dopo l'incontro che il collaboratore aveva avuto a Roma con Lipari che gli aveva esternato le sue preoccupazioni in merito alle indagini sugli appalti e sul coinvolgimento di Siino, incontro databile alla metà del mese di marzo del 91, come accertato attraverso il registro dell'albergo in cui soggiornava Sinacori.

Di certo Canale doveva aver reso, sicuramente dopo che Lipari e Lombardino avevano cercato un contatto con lui, una prestazione altamente vantaggiosa per i "Palermitani" ed è certo, alla stregua delle indicazioni di Siino e Sinacori, che doveva afferire alle indagini sul connubio mafia-appalti, atteso che dal resoconto del primo emerge che Canale era considerato, da imprenditori collusi e mafiosi, come Lombardino, Lipari e Messina Francesco, un referente da cui ottenere informazioni in merito e che da quelle di Sinacori emerge che la ricompensa meritata da Canale era precisamente connessa a quelle indagini.

Infine, con riguardo alle dichiarazioni di Sinacori Vincenzo, si palesa sicuramente contraddittoria, rispetto alle stesse argomentazioni della sentenza, la svalutazione



dell'attendibilità soggettiva poiché desunta da una pretesa inimicizia nei confronti del Canale per via dell'arresto operato nei confronti del collaboratore nel contesto dell'operazione di Capo Granitola e che avrebbe dovuto viceversa essere esclusa dopo che la Corte aveva dato atto (pag. 58 della sentenza) della circostanza che il Sinacori non serbava ricordo della partecipazione di Canale a quell'operazione ed, addirittura, forse non ne aveva avuto neppure consapevolezza.

La credibilità soggettiva, acquisita dal collaboratore nell'ambito dei vari procedimenti in cui le sue indicazioni hanno trovato puntuali riscontri, avrebbe dunque dovuto essere riconosciuta anche in questo procedimento, in cui peraltro l'intrinseca credibilità del suo narrato risulta corroborata dalla natura anche confessoria delle sue provalazioni, per le quali ha riportato la condanna definitiva di cui alla sentenza allegata agli atti.

Passando ai contenuti delle dichiarazioni, va rilevato che il collaboratore ha riferito di quattro vicende riconducibili al tema della corruzione.

La prima è quella relativa all'incontro nello studio di Genco Nicolò, presso il quale Sinacori ha riferito di aver accompagnato Giovan Battista Agate per un incontro con Canale, al termine del quale l'Agate gli rivelò che quest'ultimo, col quale nella circostanza aveva parlato del processo per l'omicidio di Vito Lipari, era stato raccomandato dalla famiglia di Partinico quando era stato trasferito a Marsala, circostanza peraltro evocata dallo stesso Canale che nell'accomiatarsi da Agate aveva ribadito la sua disponibilità risalente e nota a quelli di Partinico.

In merito all'episodio in discorso si è già puntualizzata la ragione per la quale si reputa che gli elementi di sfavore valorizzati dal giudicante siano privi dell'asserita significatività e pertanto non valgano a sminuire la credibilità di Sinacori e del suo narrato.

Anzi la circostanza che non solo Agate, ma anche Canale fosse cliente dello studio Genco, come ammesso da quest'ultimo, avrebbe dovuto essere considerata utile a corroborare l'attendibilità, quanto meno intrinseca, delle provalazioni in esame.



Si ritiene di dover tuttavia ritornare sull'episodio poiché la Corte nel prosieguo della sentenza ha osservato che il narrato di Sinacori risulta smentito dalle risultanze processuali, in quanto, pur se l'incontro asseritamente ineriva al processo a carico di Mariano Agate per l'omicidio Lipari, nel quale il Canale avrebbe dovuto testimoniare, il teste Caponcello, pubblico ministero in quel processo, ha confermato che fu proprio Canale a ritrovare il quanto di paraffina che nella immediatezza del delitto era stato praticato su Mariano Agate e, quindi, a contribuire all'acquisizione delle prove necessarie alla condanna di questi.

Tuttavia, ritiene questo PG che la valutazione travisi i reali contenuti della deposizione di Caponcello, perché non giustificata dal tenore delle dichiarazioni del teste che, come riportato in sentenza, a domanda del difensore ha risposto : *"il ricordo sarebbe in questa direzione – ossia nel senso del rinvenimento da parte di Canale – ma ciò dipende dalla suggestione che io avuto dal fatto che lei mi ha posto questa domanda"*, con la conseguenza che, in assenza dei chiarimenti che avrebbero potuto essere offerti dal rinnovato esame del teste, ritenuto non essenziale dalla Corte, le dichiarazioni di Sinacori circa l'incontro nello studio Genco non risultano svalutate da dati sicuri in merito al contributo dato da Canale all'accertamento della responsabilità di Agate.

Il secondo episodio riferito dal collaboratore riguarda l'intervento svolto da Canale per preservare Messina Denaro Matteo da iniziative giudiziarie.

Successivamente all'incontro presso lo studio Genco, Sinacori apprese da Giovan Battista Agate di un'indagine (quella di cui al R.G. 407/1-88) da cui Messina Denaro Matteo sarebbe stato escluso grazie a Canale. Dopo, quando era già diventato reggente, il collaboratore seppe che, per questo favore, gli era stato donato il calcestruzzo che gli occorreva per la sua villa.

La Corte, come già il tribunale, ha osservato che in realtà Canale non fece alcun favore a Messina Denaro Matteo, che venne invece denunciato per associazione nel contesto di un corposo rapporto a sua firma, ancora una volta considerando decisivo un dato la cui



pretesa significatività è logicamente sconfessata dall'assoluta inconsistenza degli elementi addotti a carico del Messina Denaro Matteo, nei cui confronti non era stato infatti possibile configurare alcunché, tanto che, in sintonia con quanto addotto dal collaboratore, nei riguardi di Messina Denaro Matteo non vi furono mai iscrizioni nel registro degli indagati sino al 1992.

Il terzo episodio riguarda il grosso regalo fatto a Canale dai mafiosi palermitani cui si è già fatto riferimento nel considerare le propalazioni del collaboratore Siino.

Il quarto episodio concerne l'elargizione di venti milioni fatta a Canale nel Natale del 1992.

Come riportato anche in sentenza, Sinacori ha riferito che, assunta nel 92 la reggenza del mandamento di Mazara, venne informato dal capo famiglia di Salemi, Casciolo Gaspare, che era uno di coloro attraverso i quali pervenivano le informazioni di Canale, che a questi si doveva fare un regalo per il quale già la famiglia di Salemi aveva contribuito con 10 milioni. Avuta conferma dal precedente capofamiglia, Messina Francesco, della prassi delle regalie natalizie alle persone che facevano dei favori, dopo alcuni giorni aveva consegnato a Casciolo la somma di 10 milioni come contributo della sua famiglia. Casciolo lo aveva informato che il suo collegamento con Canale era costituito dal dottore Pandolfo, con cui avevano contatti sia esso Casciolo, che Saro Calandrino.

Di Pandolfo gli aveva parlato anche Giovan Battista Agate che lo conosceva.

Il giudizio di inattendibilità espresso in sentenza appare allora ingiustificato perché fondato sulla suggestiva circostanza che nella provincia di Trapani non si era registrato in quegli anni un numero abnorme di soggetti sottrattisi alle misure cautelari, così da ingenerare sospetti, nonché sul fatto palesemente insignificante che, all'epoca cui si riferisce Sinacori, Canale era stato trasferito da alcuni mesi al reparto di criminalità organizzata del ROS di Roma ed ancora sulla pretesa singolarità dell'assunto che Sinacori si sarebbe occupato solo della regalia del natale del 92 e non anche negli anni successivi, ancorché si trattasse di una consuetudine



Con riguardo a quest'ultima osservazione, già il PM appellante aveva obiettato che il mancato riferimento a successive elargizioni si risolveva in una conferma dell'attendibilità di Sinacori relativamente a quella del natale 92, dato che, dall'aprile del 93, costui si era dato alla latitanza allontanandosi dal territorio di Mazara e che era quindi più che plausibile che, in occasione del natale successivo, Casciolo non si fosse più rivolto a Sinacori, ma semmai al correggente Mangiaracina che, ancorché latitante, era però rimasto a Mazara.


In parallelo con quell'obiezione può ora osservarsi che la Corte non può validamente stigmatizzare l'apporto del Sinacori, per non aver questi riferito delle ulteriori regalie fatte da altri al suo posto, essendo più che ragionevole che, essendo latitante lontano da Mazara, se ne fosse disinteressato.

D'altra parte è invece coerente con le regole interne al sodalizio mafioso che il collaboratore avesse appreso delle specifiche dazioni di denaro a suo favore solo dopo aver assunto la reggenza del mandamento, in conformità al dato, emerso dalle dichiarazioni di tutti i collaboratori, che vedeva solo i soggetti al vertice mantenere i contatti con gli uomini delle istituzioni.

Privo di accettabile motivazione si profila poi il giudizio alla stregua del quale le riferite connessioni di Canale con la famiglia mafiosa di Salemi non troverebbero riscontro nelle dichiarazioni di Brusca che ha dichiarato di aver appreso da Salvo Antonio, nipote di Ignazio e Antonino Salvo, che Canale era a disposizione ed a libro paga dei suoi zii.

Il giudizio discende infatti da una pretesa genericità delle propalazioni di cui trattasi, la cui specificità rispetto al thema probandum, al contrario, appare evidente, nonché dalla inaffidabilità soggettiva del Sinacori di cui si è già detto nel confutarla e dalla circostanza che le dichiarazioni di Brusca sono "de relato", laddove questo non impedisce, di per sé, l'idoneità a costituire elemento di riscontro.

Quanto alla circostanza che Messina Francesco, alias mastro Ciccio, avesse dato conferma a Sinacori della consuetudine di fare un regalo a Canale durante le festività di




fine anno, precisando di aver provveduto in tal senso anche in passato, si tratta dell'ennesimo riferimento al rapporto tra Mastro Ciccio e Canale di cui hanno riferito Siino, Cascio, Milazzo.

Né d'altronde può connotarsi di inverosimiglianza il fatto che Sinacori, pur avendo cercato conferma presso Messina Francesco (mastro Ciccio) di quanto dettogli da Casciolo, non avesse verificato, ex post, che la somma venisse effettivamente elargita a Canale : è al contrario stravagante ritenere che dovesse verificare l'effettività dell'impiego di una somma da parte di un altro capofamiglia, atteso, per di più, che già mastro Ciccio lo aveva rassicurato sulla risaleza della prassi e che egli stesso sapeva da tempo della disponibilità di Canale verso Cosa Nostra e quindi della necessità di compensarla.

Né, avendo avuto informazioni sul conto di Pandolfo anche da Giovan Battista Agate, il collaboratore aveva obiettivamente motivo di dubitare di quanto riferitogli da Casciolo sulle modalità con cui la somma richiesta sarebbe pervenuta a Canale e di svolgere verifiche al riguardo.

Quanto alla circostanza che Canale era stato trasferito al ROS, la Corte non ha spiegato per quale motivo ciò avrebbe impedito né la possibilità di essere utile a CN, e che appare viceversa plausibile, dato che il nuovo ruolo, che lo collocava in un osservatorio privilegiato, non escludeva i rapporti con i colleghi operanti sul territorio di Trapani che difatti continuarono intensamente.

Se è poi vero che nei confronti di Casciolo e Pandolfo si registrano solo monochiamate, le dichiarazioni di Brusca valgono per ritenere provato che la connessione mafiosa di Canale trovava il suo cardine nella famiglia di Salemi ed era gestita da quella famiglia rappresentata da Calciolo, mentre le frequenti telefonate del Canale a Pandolfo nel momento dell'esecuzione delle ordinanze cautelari confermano quanto riferito da Sinacori circa il suo ruolo di tramite.



Con riguardo al tema inerente alle fughe di notizie, non può che ribadirsi che l'assunto, fatto proprio dalla Corte e già promanante dal Tribunale, che in quel tempo, nel trapanese, non vi era stato un significativo numero di soggetti sfuggiti ai mandati di cattura rimane agganciato non già ad un dato statistico ed affidabile, ma alla percezione dei militari chiamati a deporre, dai quali peraltro il Tribunale stesso aveva preso e distanze, avendo rilevato l'eccesso di enfasi nel decantare la figura di Canale.

Peraltro quanto riferito dai colleghi di Canale sul dato relativo al numero di latitanti in quell'area, negli anni in riferimento, è da ritenere smentito, giacchè già scorrendo la storia giudiziaria dei collaboratori esaminati in questo giudizio si coglie come quasi tutti siano stati latitanti come confermato dalle annotazioni del ROS in atti che per la provincia di Trapani, dagli anni 80 in poi, evidenziano il cospicuo numero di appartenenti a CN sottrattisi alla cattura.

Ciò posto, non è dato cogliere in sentenza una ragione che valga a svalutare, sulla scorta di un'analisi logicamente fondata, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia esaminati che hanno dichiarato in termini convergenti che gli associati dell'area trapanese erano avvantaggiati da un sistema che consentiva loro di avere notizie, in tempo utile, sull'imminenza dell'esecuzione dei provvedimenti cautelari.

In tal senso ha dato conferma MILAZZO, che ha riferito che mastro Ciccio disponeva di informatori, tanto che era in grado di avvisare gli associati prima delle operazioni che potevano riguardarli, e di essere stato difatti informato del provvedimento a suo carico, pur se questo non lo aveva indotto a sottrarsi, non sapendo dove andare.

L'assunto di Milazzo peraltro conferma quanto asserito da Sinacori in ordine al fatto che, anche sapendo dell'emissione di provvedimenti cautelari, non era insolito che i mafiosi decidessero di assoggettarvisi, per lo meno quando l'accusa era solo quella di associazione mafiosa, non essendo facile vivere in latitanza, e costituendo, questa, un grosso costo per l'associazione ed un rischio per i sodali necessariamente coinvolti. Sinacori ha infatti spiegato che un conto era essere accusati di omicidio da qualche



collaboratore, cosa per cui la latitanza era una scelta obbligata, altra era l'arresto per associazione, sostanzialmente impossibile da evitare per sempre e generalmente preventivato dagli uomini d'onore.

Come si vede, Milazzo ha convalidato in toto l'assunto di Sinacori che pure è stato ritenuto talmente stravagante da considerarlo un ulteriore motivo per disattendere le sue dichiarazioni e stigmatizzarne l'intento di voler giustificare il fatto che, nonostante la disponibilità di Canale nell'informarli preventivamente, fossero stati arrestati diversi esponenti di quella consorterìa.


Anche Brusca ha confermato le propalazioni di Sinacori sul punto, precisando di aver saputo da Mastro Ciccio, da Sinacori, da Mangiaracina che i trapanesi venivano avvisati dei provvedimenti che li interessavano e di aver appreso da Messina Denaro Matteo che la sua fonte di era Canale.

Ulteriore conferma è stata offerta da Siino Angelo che ha riferito di aver appreso da Lombardino Paolo, personaggio vicino a mastro Ciccio e comunque ai vertici della cosca di Mazara, che Canale "mangiava" ed in cambio gli dava notizie sulle indagini che riguardavano gli appalti, così come altra conferma è stata data da Bono Pietro con riferimento alla disponibilità di Canale a veicolare informazioni.

In tal senso si sono espressi anche Patti Antonio, Di Benedetto Vito, Palazzolo Salvatore, Bono Pietro

quest'ultimo, come si puntualizzato in rapporto a quanto riportato in sentenza, ha riferito della fuga di notizie relative all'ordinanza del 13 ottobre del 90, a seguito della quale si diede alla latitanza Messina Denaro Francesco.

Absolutamente plausibile si delinea poi la più articolata conoscenza del ruolo di Canale acquisita da Sinacori Vincenzo dopo aver assunto la reggenza del suo mandamento: da quel momento era necessariamente nelle condizioni di dover sapere, per la posizione acquisita, che era Casciolo Gaspare, rappresentante di Salemi, a comunicare le informazioni che Canale faceva avere per il tramite del dott. Pandolfo.




Coerentemente Sinacori ha precisato che, ricevuta l'informazione, provvedeva ad incaricare un componente del sodalizio, solitamente Nicolò Messina per il mandamento di Mazara, di avvisare i sodali che a loro volta decidevano autonomamente quali cautele adottare

Ciò posto, va sottolineato che, se Sinacori fosse stato effettivamente animato da spirito di vendetta contro Canale, come assunto dalla Corte, avrebbe potuto tentare di accusarlo di averlo informato, nell'aprile 93, dell'ordinanza per cui si rese latitante, chiunque avesse svolto le relative indagini, cosa che invece non ha fatto e che incongruamente è stata trascurata nel giudizio sull'attendibilità soggettiva del collaboratore.

Infine e contrariamente a quanto osservato dal Tribunale circa l'assenza di specifiche indicazioni in merito alle fughe di notizie attribuibili a Canale, va rilevato che Sinacori, pur avendo detto di non ricordare le specifiche operazioni di cui Canale aveva dato avviso nel 93, ha poi ricordato in corso di esame che una di queste fu quella che, nonostante il preavviso, aveva portato all'arresto di Felice Bocina e Bruno Calcedonio, spiegando che al primo, che non era uomo d'onore non avevano passato l'informazione e che il secondo, essendo stato già condannato per associazione e sottoposto agli arresti domiciliari, aveva supposto che l'operazione non lo riguardasse e comunque aveva considerato che in ogni caso, se gli avessero fatto di nuovo carico dell'associazione, l'aveva sostanzialmente già scontata. Ha poi precisato che nel 93 ci furono 2 o 3 operazioni di cui portò notizia Casciolo, tutte veicolate sicuramente da Canale, dato che Sinacori ne chiedeva espressamente conferma per aver certezza della fondatezza.

Ebbene nel mese di marzo del 93 vennero emesse 4 ordinanze di custodia cautelare e tutte riguardarono anche uomini d'onore di Mazara.

Al tempo delle ordinanze in discorso Canale era in Sicilia, come risulta dal traffico telefonico delle sue utenze ed era continuamente in contatto telefonico con gli uffici giudiziari ed in particolare con la sezione di PG, nonché con il dottore Giuseppe Pandolfo.



Chiaro che la sicura possibilità di essere nelle condizioni di veicolare notizia di dette operazioni non costituisce prova del fatto, nonostante i paralleli contatti con Pandolfo, ma di tale possibilità deve darsi atto per evidenziare l'erroneità del giudizio della Corte, laddove trae argomento di inattendibilità di Sinacori dall'avvenuto trasferimento di Canale e dalla circostanza che la sezione di PG della Procura avrebbe provveduto solo a perquisizioni e sequestri.

In conclusione deve ribadirsi che l'assunto fatto proprio dalla Corte in merito all'assenza di riscontri esterni poggia sull'equivoco dell'inidoneità delle pur numerosissime dichiarazioni dei collaboratori a confermarsi reciprocamente, sostanzialmente riconducibile alla persistente opinione che i dicta sul conto di Canale si alimentassero di mere dicerie.

Invero, in tale ottica si spiega l'insistito rilievo dell'assenza di indicazioni, da parte dei molti collaboratori esaminati, circa le specifiche operazioni di polizia pregiudicate dalle informazioni veicolate da Canale, e che si risolve in una perdurante, sostanziale sconfessione del thema probandum, rappresentato dalla effettiva sussistenza di condotte agevolatrici di qualsiasi natura riconducibili alla corruzione dell'imputato.

Ed allora appare inammissibile la svalutazione del dato, invece essenziale, che le dichiarazioni dei collaboratori esaminati si riscontrano:

- 1) sul dato centrale secondo il quale Canale aveva ricevuto denaro o altro, per anni, in cambio della sua disponibilità verso il sodalizio e specificatamente delle informazioni trasmesse.
- 2) Sul contesto territoriale in cui si collocano i dati di conoscenza riferiti
- 3) Sull'identità dei soggetti titolari del rapporto corruttivo con Canale.

Su tale ultimo elemento, alla stregua del quale si registra la perfetta convergenza di Milazzo, Sinacori, La Barbera, Cascio, Bono e Siino, che hanno concordemente indicato Messina Francesco come titolare del rapporto con Canale fino all'inizio della latitanza, per averlo appreso non solo da altri sodali, ma anche e direttamente dal Messina, vale



ribadire, come già fatto dal PM appellante, che – una volta che la Corte non ha fatto propria la tesi di un complotto- per ricondurre quanto detto da costoro a meri chiacchericci, dovrebbe potersi ritenere che Messina Francesco mentisse sistematicamente sul conto di Canale, cosa che non può realisticamente sostenersi, considerato che costui non aveva nei suoi confronti ragioni di rancore e che una simile tesi risulta contraddetta da quanto costituisce patrimonio acquisito sul conto dell'associazione mafiosa, in cui vige l'obbligo della verità tra gli uomini d'onore.

p.q.m.

chiede che la Corte di Cassazione, in accoglimento del presente gravame, voglia annullare l'impugnata sentenza, adottando i provvedimenti conseguenziali

Palermo 27/10/2009

Il sostituto procuratore generale

Annalia Settineri




Annalia Settineri

Delego per la presentazione

il Sig. *Giuseppe Spasolino*
in servizio presso questo ufficio

IL SOST. PROC. GENERALE



Giuseppe Spasolino